

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 622-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1964
(V. Stampato n. 1305)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 maggio 1964*

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1964

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212, concernente modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212 (Atti Camera n. 1305, Atti Senato n. 622) concerne modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero, nel senso di abrogare le disposizioni di cui all'articolo unico della legge del 16 agosto 1962, n. 1347, e richiamare in vigore quelle di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112.

Leggendo i due testi allegati si constaterà come gli atti economici di vendita « nello Stato » aventi per oggetto merci di origine estera « esistenti all'estero » o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od in transito attraverso il territorio della Repubblica furono nel 1959 esentati dal pagamento dell'IGE e nel 1962 assoggettati di nuovo, salvo che per le vendite riguardanti merci in transito e per vendite effettuate nei confronti del diretto importatore: ossia al primo acquisto della merce dall'estero e per il compratore nazionale che la utilizzasse direttamente.

Ma le eccezioni del 1962 non consentivano un ripristino soddisfacente del gettito, arrecavano discreti intralci per l'Amministrazione e per gli operatori. L'attuale intento di agevolare gli scambi (al valore 1,3 di importato corrisponde il valore 1 di esportato) e fra essi gli atti economici riguardanti mer-

ci all'estero, depositate in vigilanza doganale, in transito, di diretto utilizzo dell'importatore è apprezzabile. Il ripristino della esenzione del 1959 importa un minore introito in relazione al gettito previsto nella entrata 1963-64 al cap. 63, dell'IGE, per un totale di 1.100 miliardi.

Pare che la riduzione dell'entrata ammoniti a 500 milioni, ossia, in riferimento alla specifica totale entrata prevista, una riduzione ipotizzata dello 0,05 per cento. Essa è compensata in parte, per 100 milioni, mediante la rinuncia a ridurre l'imposta di consumo sul cacao ed affini, riduzione calcolata in totale per due miliardi ed inserita nel capitolo 574 della spesa.

Per altri 400 milioni si compensa la mancata entrata con una maggiore entrata pertinente il decreto-legge 23 febbraio 1964, numero 26 (convertito in legge 12 aprile 1964, n. 190) sull'imposta speciale sugli acquisti di autoveicoli e motoscafi (gettito previsto di circa 60 miliardi). Gli articoli dei due testi riportati in seguito, il primo ripristinato, il secondo abolito, rendono più chiara la questione. In relazione agli intenti del Governo, giudicandoli appropriati nella presente fattispecie, il relatore invita gli onorevoli senatori ad approvare il decreto-legge.

ROSELLI, *relatore*

ALLEGATI

Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762

Legge 24 marzo 1959, n. 112.

Articolo unico.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 9 maggio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, sono sostituiti dai seguenti:

« Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio stesso, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'articolo 19 della tabella allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, che le fatture col bollo siano esibite ad un ufficio del Registro o ad un " Ufficio doganale " per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel territorio della Repubblica.

La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dall'ufficio del Registro o dall'Ufficio doganale sulle accennate fatture ».

Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero

Legge 16 agosto 1962, n. 1347.

Articolo unico.

La norma di esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, non si applica alle vendite di merci di origine estera, esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale, che vengono poste in essere nel territorio della Repubblica fra ditte quivi operanti.

Resta ferma l'esenzione dal tributo per le vendite poste in essere nei confronti dell'importatore. In tale ipotesi il valore sul quale si liquida l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è costituito dal prezzo addebitato nella fattura rilasciata all'acquirente importatore, con le maggiorazioni previste dall'articolo 18 del decreto medesimo.

L'esenzione dal tributo resta ugualmente ferma per le vendite di merci destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica in regime di temporanea importazione doganale, limitatamente al passaggio che dà luogo all'importazione medesima. Per l'eventuale successiva nazionalizzazione delle dette merci, come pure ai fini della detrazione prevista dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233, l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, si liquida sul valore determinato ai sensi del precedente comma.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212, concernente modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero.